

# Intermediazione Assicurativa e Finanziaria

La Corte di Giustizia UE chiarisce la nozione di intermediazione assicurativa ed esclude l'applicazione della Direttiva MiFID I alle polizze unit-linked

14 giugno 2018

La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 31 maggio 2018 ha chiarito che l'intermediazione assicurativa, così come intesa dall'Art. 2, punto 3 della Direttiva 2002/92, ricomprende qualsiasi attività preparatoria ai fini della conclusione di contratti assicurativi, senza che si possa rilevare la intenzione dell'intermediario.

La Corte ha altresì statuito che la consulenza dell'intermediario relativa all'investimento in polizze unit-linked è attività di intermediazione assicurativa e non finanziaria, con la conseguente mancata applicazione della disciplina dettata dalla MiFID I.

## La vicenda

Nel gennaio 2010 un cittadino svedese ha sottoscritto una assicurazione sulla vita di capitalizzazione; la operazione è stata effettuata con la consulenza di una impresa di intermediazione assicurativa.

A seguito della perdita dell'intero importo investito, il contraente ha convenuto in giudizio l'impresa presso cui l'intermediario aveva acceso una polizza assicurativa per la responsabilità professionale chiedendo un risarcimento di importo pari al premio investito, oltre agli interessi.

L'impresa di assicurazione, soccombente nei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte Suprema Svedese (*Högsta domstolen*).

Parallelamente, tra il 2004 e il 2010, vari soggetti hanno trasferito delle somme ad una impresa d'intermediazione assicurativa in vista di una successiva sottoscrizione di polizze unit-linked.

Un dipendente dell'impresa di intermediazione, divenutone poi amministratore, si è appropriato degli importi trasfe-

riti e non ha mai dato seguito alle richieste dei clienti.

Questi ultimi hanno proposto azione di risarcimento danni nei confronti dell'impresa di assicurazione presso la quale l'intermediario aveva acceso una polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

La sentenza con cui il giudice di primo grado ha accolto le pretese attoree, è stata riformata dal giudice d'appello.

I clienti soccombenti in appello hanno quindi proposto ricorso alla Corte Suprema Svedese (*Högsta domstolen*).

## Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

La Corte Suprema Svedese, con rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di chiarire se la Direttiva 2002/92 si applichi anche all'attività di un intermediario

## Highlights

che non ha alcuna intenzione di concludere un contratto di assicurazione ed ancora se l'attività di consulenza relativa all'investimento in una polizza unit-linked integri una consulenza in materia di investimenti con la conseguente applicazione della Direttiva MiFID I.

### **Le conclusioni dell'Avvocato Generale**

L'Avvocato Generale nelle proprie conclusioni, con riguardo alla prima questione pregiudiziale ha applicato il criterio ermeneutico della interpretazione letterale ed ha ritenuto necessario porre l'accento sull'attività effettivamente svolta e non sulle intenzioni soggettive di coloro i quali svolgono attività di intermediazione.

Ai fini dell'applicazione della Direttiva n. 2002/92 sarebbe quindi sufficiente che in termini oggettivi le attività svolte si presentino come attività preparatorie alla conclusione di un contratto assicurativo.

La seconda questione attiene alla applicabilità della Direttiva MiFID I alle attività di intermediazione nell'ambito delle polizze unit-linked.

L'Avvocato Generale ha innanzitutto chiarito, seguendo il consolidato orientamento europeo, **la natura delle polizze unit-linked; queste sono assi-**

**curazioni sulla vita** in cui il premio pagato viene investito dall'assicuratore in valori o fondi scelti dal medesimo assicurato, che assume il rischio del loro andamento.

Nel ricostruire l'*iter* che ha condotto alla disciplina europea sul tema, l'Avvocato Generale ha ritenuto che le Direttive MiFID non trovino applicazione con riferimento all'intermediazione nell'ambito dei prodotti complessi di assicurazione sulla vita con componenti di investimento.

Infatti, la Direttiva MiFID I non contiene disposizioni specifiche in materia di polizze unit-linked.

Osserva altresì l'avvocato Generale che la Direttiva MiFID II, pur intervenendo sul tema dei contratti di assicurazione collegati all'investimento, si è limitata a modificare la Direttiva n. 2002/92 e ad inserire la nozione di prodotto di investimento assicurativo, in seguito precisata dal Regolamento 1286/2014.

Da ultimo, la Direttiva 2016/97, che ha riformulato e abrogato la direttiva 2002/92, ha chiarito che i prodotti di investimento assicurativi devono essere assoggettati, oltre che alle norme di comportamento definite per tutti i prodotti assicurativi, anche a norme specifiche che tengano

conto della componente di investimento contenuta in tali prodotti.

**Tale iter dimostrerebbe l'intenzione del legislatore comunitario di distinguere in modo netto tra intermediazione assicurativa ed intermediazione finanziaria**, nonché la sua volontà di assoggettare la commercializzazione, tramite intermediari, dei contratti assicurativi di capitalizzazione alle norme applicabili alla distribuzione assicurativa e all'attività assicurativa.

### **Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia UE**

**La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 31 maggio 2018 ha aderito alle conclusioni dell'Avvocato Generale, statuendo che ai sensi della Direttiva 2002/92 la intermediazione assicurativa include le attività di un intermediario che svolge per diversi clienti attività preparatorie ai fini della conclusione di contratti di assicurazione**, sebbene egli abbia intenzioni fraudolente e a prescindere dalla percezione soggettiva delle sue attività da parte dei clienti.

**La Corte ha soprattutto chiarito che nell'ambito delle polizze unit-linked l'intermediario che fornisce consulenze ai relativi sottoscrittori svolge una**

## Highlights

**attività disciplinata dalla direttiva 2002/92 (ovvero attività di intermediazione assicurativa) e non una consulenza in materia di investimenti soggetta alla Direttiva 2004/39 (“MiFID I”).**

### Rilievi conclusivi

Dalle conclusioni dell’Avvocato Generale e dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia UE emerge con chiarezza che l’attività di intermediazione assicurativa ricomprenda qualunque attività preparatoria oggettivamente diretta alla conclusione del contratto, senza che si possa rilevare la intenzione dell’intermediario.

In altre parole, anche nel caso in cui non si concluda il contratto assicurativo o l’intermediario abbia intenzioni fraudolente, qualsiasi attività sia tale da ingenerare nel cliente il convincimento che essa è diretta oggettivamente alla conclusione del contratto, è attività di intermediazione assicurativa ai sensi della Direttiva 2002/92.

Inoltre dalle conclusioni e dalla pronuncia della Corte, si evince che, sulla base della legislazione europea vigente, l’attività di consulenza in ambito di polizze unit-linked sia da inquadrare non come attività di consulenza in materia di investimenti, di intermediazione finanziaria, ma come attività di intermediazione assicurativa, alla quale pertanto non si applicano le Direttive MiFID.

Tutto ciò non fa altro che confermare il consolidato orientamento europeo che attribuisce natura assicurativa e non finanziaria alle polizze unit linked.

La sentenza della Corte di Giustizia UE del 31 maggio 2018 affievolisce notevolmente i potenziali riflessi che, secondo taluni, avrebbe potuto avere nel quadro giuridico italiano la recente ordinanza n. 10333 del 30 aprile 2018 della Suprema Corte di Cassazione, che in alcuni *obiter dicta*, avrebbe attribuito natura finanziaria alle polizze *unit-linked* ai fini dell’applicazione della disciplina contenuta nel T.U.F e nei regolamenti CONSOB

*Ughi e Nunziante – Studio Legale*